

TI_GERICHTE 15.2019.67 vom 3. Dezember 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-12-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2019.67_d20191203

FR: TI_GERICHTE 15.2019.67 du 3 décembre 2019

IT: TI_GERICHTE 15.2019.67 del 3 dicembre 2019

Regeste

Ricorso contro lo stato di riparto. Censure fondate su questioni di merito, in parte già trattate nell'esame di precedenti ricorsi

Erwägungen

E. 3

– 1/3 Pignoramento 25.10.2011 UE Biasca Spese incasso (art. 19
OTLEF) CHF 93.40 Esecuzione n. _____5
(saldo) CHF 18'776.05 Pignoramento 5.11.2018 UE Bellinzona Spese
incasso (art. 19 OTLEF) CHF 38.50 Esecuzione n.
_____95 (saldo) CHF 821.15 Esecuzione n. _____45
(saldo) CHF 791.60 Esecuzione n. _____53 (saldo)
CHF 5'690.05 Eccedenza a favore del sig. PI 3 CHF 2'201.10 PI
2 – 1/3 Pignoramento del 17.11.2014 UE Bellinzona Spese di
procedura CHF 76.30 Spese incasso (art. 19
OTLEF) CHF 140.00 Spese BA
Interlaken CHF 892.50 Esecuzione n.
_____6 CHF 572.70 Esecuzione n.
_____8 CHF 26'730.35 Totali a
pareggio CHF 85'235.55 CHF 85.235.55

*L'importo a favore del pignoramento a carico del signor RI 1 sarà versato suo conto dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e tenuto in deposito poiché il pignoramento è provvisorio. N. Il 2 settembre 2019 l'UE di Bellinzona ha annullato il predetto provvedimento, sostituendolo con uno nuovo emesso lo stesso giorno, dopo aver rettificato, da _____8 a _____9, il numero dell'esecuzione promossa il 31 ottobre 2012 da PI 4 contro PI 2, e ne ha nuovamente inviato una copia a tutti gli interessati. O. Con ricorsi del 5 settembre 2019 PI 3 e RI 1 si aggravano contro lo stato di riparto, chiedendo, in via principale, che l'importo di fr. 78'000.– sia diviso in parti uguali tra i fratelli e la sorella, come da cessione del padre del 10 gennaio 2010, deducendo a PI 2 i ■ della cartella ipotecaria di fr. 22'000.– già venduta e, in subordine, che l'importo di fr. 78'000.– venga pagato a PI 1, quale proprietario della cartella ipotecaria al portatore, come da decisione del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona e, infine, in via ancor più subordinata, che gli importi di fr. 78'000.– e fr. 572.70, garantiti dalla cartella ipotecaria di fr. 22'000.–, nonché l'importo di fr. 26'730.35 a favore dell'esecuzione n. _____9, siano bloccati sul conto dell'UE fino al chiarimento dell'esistenza di precetti esecutivi a carico di PI 2 (con indicazione del nome dei creditori nel nuovo riparto), “ma che risulterebbero invece essere già stati pagati”. Essi hanno inoltre postulato la concessione dell'effetto sospensivo. P. Mediante ordinanza dell'11 settembre 2019 il presidente di questa Camera ha congiunto i

ricorsi e vi ha conferito effetto sospensivo. Q. Tramite osservazioni del 20 settembre 2019 la CE si oppone ai ricorsi, domandandone la riezione, come pure PI 4 nelle sue del 23 settembre 2019. Altrettanto ha fatto l'UE di Bellinzona, riconfermando le proprie decisioni nelle osservazioni del 24 ottobre 2019. Considerato in diritto:

1. Interposti all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato emesso dapprima il 23 agosto 2019 e poi sostituito con un nuovo atto emesso il 2 settembre 2019, i ricorsi inoltrati il 5 settembre 2019 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF) da questo punto di vista.

2. I ricorrenti si dolgono anzitutto del fatto che l'UE abbia ripartito fr. 78'000.– a favore dell'esecuzione n. _____0, sostenendo che PI 2 ha già pagato quest'ultima, ciò che – a loro dire – risulta dalla comunicazione del 19 gennaio 2016 dell'avv. PI 7, allegata ai ricorsi. Essi pretendono di conseguenza che il predetto importo e i fr. 22'000.– ricavati dalla vendita della cartella di I° grado siano ripartiti nella misura di fr. 33'333.– per ciascun comproprietario dell'immobile n. _____ RFD di _____, fermo restando che, secondo loro, alla sorella compete unicamente un saldo di fr. 11'333.40, dopo deduzione del ricavo della cartella ipotecaria di I° grado, messa all'asta per colpa sua.

2.1 Le lamentele degli insorgenti lasciano il tempo che trovano. Contrariamente a quanto preteso, la sorella PI 2 non ha pagato a saldo l'esecuzione n. _____0 ma soltanto un terzo del suo debito, circostanza che risulta chiaramente dalla stessa dichiarazione del patrocinatore di lei citata dai ricorrenti e dalla convenzione del 5 gennaio 2016 tra PI 2 e PI 4, che l'avv. PI 7 ha trasmesso per conoscenza all'UE di Bellinzona il 29 agosto 2019 (v. convenzione agli atti). Dato che al 31 dicembre 2015 l'importo posto in esecuzione ammontava a fr. 119'430.25, il pagamento di un terzo della sorella l'ha ridotto a fr. 79'620.15. Tenuto conto oltretutto degli interessi di mora del 10% che hanno continuato a decorrere sul saldo, si rivela corretta l'attribuzione dell'intero importo di fr. 78'000.–, dedotte le spese esecutive, all'esecuzione n. _____0, per la quale era stata pignorata la cartella ipotecaria di II° grado il 21 gennaio 2010, di modo che i ricorsi, sotto questo profilo, risultano infondati.

2.2 Le richieste concernenti il riparto del ricavo della realizzazione della cartella ipotecaria di I° grado non trovano sorte migliore. Basti rilevare al riguardo che la cartella in questione è stata pignorata soltanto a favore delle esecuzioni n. _____

E. 4

Per quanto attiene invece al riparto di fr. 85'235.55 PI 3 e RI 1 sono del parere che l'importo in questione debba essere distribuito ai loro genitori a titolo di pagamento del loro usufrutto gravante la particella n. _____. Al riguardo, va tuttavia rilevato che in realtà i ricorrenti non si lamentano dell'operato dell'UE, bensì di quello del *Betreibungs- und Konkursamt Berner Oberland*, unico ufficio al quale incombeva di stabilire, nel proprio stato di riparto immobiliare, se sussisteva un'indennità a favore degli eventuali usufruttari prioritaria rispetto alle pretese dei creditori pignoranti. L'operato di tale Ufficio andava però impugnato tempestivamente dinanzi all'autorità di vigilanza del Canton Berna, non davanti a questa Camera, ragione per cui le contestazioni in questione risultano manifestamente inammissibili.

E. 5

Gli insorgenti si lamentano infine della mancata indicazione nello stato di riparto del nome dei creditori accanto alla relativa esecuzione. Ciò non ne pregiudica comunque la validità, i ricorrenti essendo invero già a conoscenza di tali informazioni, giacché hanno ricevuto in

passato copia dei verbali di pignoramento con l'indicazione dei creditori, compresi i più recenti (si vedano i verbali agli atti del 7 dicembre 2018 concernenti le esecuzioni n. _____95, _____45 e _____53 promosse contro PI 3, rispettivamente dallo AC 1, dal PI 5 e da PI 4), nonché la decisione del 25 marzo 2016, ove questa Camera aveva riassunto nel dettaglio tutte le procedure esecutive più vecchie avviate contro loro e la sorella PI 2, dando chiara indicazione dei creditori (v. sentenza 15.2015.74/75 citata, consid. 5). Non da ultimo, essi avrebbero potuto chiedere le informazioni pretese direttamente all'UE o ricavarle personalmente, consultando i relativi incarti. Ad ogni modo, la mancata indicazione del nome dei creditori neppure ha impedito loro di promuovere i ricorsi al vaglio. Questi ultimi si rivelano dunque infondati anche sotto questo profilo.

E. 6

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di PI 3 è respinto. 2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – ; – ; – PR 1, _____, _____; – PR 2, _____, _____; – CO 1, ; – PI 5, . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.